



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 124 CSAT 03 del 18 ottobre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 18 ottobre 2022

E' presente il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 5/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Antonino Giannotta – relatore

Componente Avv. Rosario Di Proietto

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

Pol. A.C.R. Castellucce (ME) contro Santangiolese avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Lepre Alessandro.

Campionato Promozione gir. B. Gara: Santangiolese/A.C.R. Castellucce dell'1.10.2022.

C.U. n.103 C.R.S. del 4/10/2022.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato, la Pol. A.C.R. Castellucce impugna le sanzioni in epigrafe, irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore della Pol. A.C.R. Castellucce, sig. Lepre Alessandro, per atto violento contro un avversario; poiché in realtà, la condotta del suddetto calciatore non potrebbe qualificarsi come violenta; intanto perché l'arbitro, trovandosi a distanza, vicino all'area avversaria dove si svolgeva un'azione d'attacco della Castellucce, avrebbe visto solo la parte conclusiva dell'accaduto e cioè, il giocatore a terra ed udito le grida e poi, perché il calciatore Lepre, avendo subito la "pestata" di un piede, si sarebbe limitato istintivamente a spingere l'avversario per liberarsi, appoggiandogli appena una mano sulla spalla, il che avrebbe inspiegabilmente provocato un repentino accasciamento a terra del calciatore avversario che "sceneggiava" una perfetta caduta.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara ed in particolare i referti di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva che il calciatore Alessandro Lepre al 45' del 1°T risulta espulso in quanto *"a gioco in svolgimento altezza centro campo davanti ai miei occhi, rifilava un colpo di testa ad un calciatore avversario, tuttavia senza arrecare particolari danni fisici"*.

La reclamante, tuttavia, non adduce alcun elemento, anche solo in via presuntiva, a comprova della propria ricostruzione dei fatti, in tutto divergente da quella riportata dal direttore di gara e ciò, anche in ordine alle presunte attenuanti ("pestata di piede"). La circostanza dell'aver tirato un colpo di testa certamente integra gli estremi della "intenzionalità e volontarietà a produrre danni da lesioni personali " di cui all'art 38 C.G.S., a prescindere da che questi siano effettivamente conseguiti alla condotta in oggetto; conseguentemente, il Giudice Sportivo Territoriale ha correttamente irrogato la sanzione della squalifica per tre gare.

In ragione di quanto sopra il gravame non risulta fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante, solo labialmente asserito, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; ragion per cui si ritiene di dover confermare le superiori sanzioni a carico del calciatore Lepre Alessandro, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, conferma il provvedimento della squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Lepre Alessandro; con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) a carico della reclamante stante la soccombenza.

il relatore

Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 6/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Antonino Giannotta****Componente Avv. Rosario Di Proietto****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. CASTELTERMINI (PA) Avverso squalifica fino al 30.06.2026 del calciatore sig. Giuliano Eduardo Cruc.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: A.S.D. Casteltermini – A.S.D. Città di Carini del 02.10.2022 – C.U. n. 103 del 04.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo seguito, nei termini, dai motivi, l'A.S.D. Casteltermini, in persona del suo Presidente pro tempore, assistita dal proprio legale di fiducia giusta procura in atti, ha impugnato la decisione assunta dal G.S.T. , come in epigrafe riportata, e ne chiede in via principale la revoca e/o l'annullamento ed in subordine una revisione *"in melius"*, sostenendo, in buona sintesi che il calciatore in questione si sarebbe limitato a spintonare il direttore di gara e non ad aggredirlo come sostenuto da quest'ultimo nel referto.

Tale circostanza sarebbe, secondo l'assunto difensivo, comprovata, per un verso, da un video di cui ne chiede l'acquisizione indicandone il relativo link e, per altro verso, dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso ospedaliero che avrebbe rilevato solo "una piccola lesione iperemica da graffio".

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna avendone fatto tempestiva e rituale richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria tendente all'acquisizione del video in quanto tale mezzo istruttorio non è finalizzato a dimostrare che l'autore dell'aggressione sia persona diversa da quella indicata in referto (art. 61 comma 2 C.G.S. in relazione all'art. 58 comma 1 C.G.S.) ma bensì a provare una modalità di esecuzione diversa da quella riferita dall'arbitro nel suo rapporto, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa *"piena prova"* (circa i fatti accaduti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara) nel senso che essa è piena, autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. (ex plurimis cfr. CFA n.02/CFA/2022-2023 del 01/07/2022).

Passando al merito dalla lettura del referto e del relativo supplemento, appositamente richiesto, si rileva che al 15' del 1° t. il DDG ha espulso il calciatore sig. Giuliano Eduardo Cruc perché: *"a gioco in svolgimento ed a palla lontana, disinteressandosi completamente dell'azione di gioco ... si rende colpevole di condotta violenta sferrando nei confronti del giocatore n.5 della Società Carini prima un pugno all'addome e in un secondo momento una manata al volto facendolo così cadere a terra causandogli una piccola fuoriuscita di sangue al labbro superiore"*.

Alla notifica del provvedimento disciplinare dell'espulsione il già menzionato calciatore, unitamente a due suoi compagni di squadra, si dirigeva correndo verso il direttore di gara.

Questi, al fine di evitare il contatto con i predetti calciatori, indietreggiava di qualche metro ma, nonostante ciò, il sig. Giuliano Eduardo Cruc arrivato nei suoi pressi allungava repentinamente il braccio afferrandolo per il collo.

Infine, l'arbitro riferisce che nonostante la presa sia stata breve, sia per effetto della sudorazione e sia perché in quel momento stava indietreggiando, accusava, comunque, un forte dolore *"alla deglutizione"*.

A seguito di ciò, non essendo più nelle condizioni di dirigere serenamente la gara, la sospendeva.

Una volta lasciato l'impianto sportivo si dirigeva al pronto soccorso presso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove, all'esame obiettivo, gli veniva riscontrata: *"una piccola lesione iperemica da graffio ed iperemia cutanea in sede m. S.C.M"*.

Lo stesso, dopo essere stato sottoposto ad alcuni accertamenti diagnostici, veniva dimesso con una diagnosi di *"cervicalgia post aggressione"* con conseguente prognosi di gg 5 s.c.

Da quanto sopra la linea difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e l'azione posta in essere dal sig. Giuliano Eduardo Cruc in danno dell'arbitro è da considerarsi violenta ai sensi del comma 1 dell'art. 35 C.G.S. con la conseguenza che essendone derivate delle lesioni, così come certificate dal pronto soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca, gli vanno applicate le sanzioni previste dal successivo comma "4" della medesima disposizione.

Ai fini della irrogazione della squalifica va considerato che l'azione si è svolta in unico ed isolato contesto e che le lesioni causate risultano, comunque, lievi per cui si ritiene doverla contenere quanto più prossima al minimo edittale, ragion per cui appare equo determinarla in anni due e mesi due.

Alla sanzione così come determinata deve essere comminato un ulteriore aumento, ai sensi dell'art. 38 C.G.S., per il comportamento violento in danno del calciatore avversario per cui in concreto la squalifica a carico del calciatore va definitivamente rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 31.12.2024 la squalifica a carico del calciatore sig. Giuliano Eduardo Cruz.

Per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 ottobre 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA